



BANDO DI CONCORSO "SUPER MEDIA" Anno scolastico 2015/2016

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- **degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**
- **dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici**
- **degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale**
- **dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex IPOST, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art.3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti ex IPOST.**

per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo e di secondo grado

per la promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado



Indice

- Art.1 Soggetti del concorso**
- Art.2 Oggetto del concorso**
- Art.3 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2015/2016**
- Art.4 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2015/2016**
- Art.5 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2015/2016**
- Art.6 La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN**
- Art.7 Attestazione ISEE**
- Art.8 La domanda di partecipazione al concorso – termini e modalità di invio telematico**
- Art.9 Graduatorie**
- Art.10 Pubblicazione graduatorie**
- Art.11 Accertamenti e sanzioni**
- Art.12 Ricorsi**
- Art.13 Responsabile del procedimento**
- Art.14 Note informative**



Art. 1 - I soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:

a) l'iscritto (in servizio e pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;

c) l'iscritto (in servizio e pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale;

d) il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A, che versa la trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art.3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952; il pensionato postale fondo ex Ipost; gli iscritti e pensionati ex-Ipost. (Le tipologie indicate in questo punto saranno in seguito, per brevità, denominate come "Ex Ipost").

3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:

a) figlio o orfano del titolare del diritto;

b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.

4. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

5. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:

a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;

b) il beneficiario maggiorenne;

c) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";

d) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;



e) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art.2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno scolastico 2015/2016, in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del presente bando dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale, dei figli ed orfani dei dipendenti e dei pensionati ex-Ipost un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

N. borse di studio	Gestione di appartenenza	Valore della borsa di studio	Anno frequentato
N. 950	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N. 300	Gestione assistenza magistrale	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio;
N. 3.350	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi



N. 1.000	Gestione assistenza magistrale	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N. 1.615	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio
N. 450	Gestione assistenza magistrale	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio
N. 76	Ex-Ipost	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio

Art.3 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2015/2016

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:

a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2015/16 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con



o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;

b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;

c) l'aver presentato alla data di presentazione della domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario (art.7);

d) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Art.4 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2015/2016

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:

a) l'aver conseguito la promozione all'anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2015/16 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;

b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento



all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado, e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;

c) l'aver presentato alla data di presentazione della domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario (art.7);

d) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

2. Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle scuole secondaria di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi.

3. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma 1, lett. b), gli studenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola media inferiore. I concorrenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale non dovranno aver superato i 21 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni principali" esclusi quelli di "esperimento".

Art.5 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2015/2016

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado



gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:

a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2015/16 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 80/100. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 60/100;

b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;

c) l'aver presentato alla data di presentazione della domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario (art.7);

d) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Art.6 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno, preventivamente all'invio della domanda, verificare la presenza



dell'iscrizione ed eventualmente presentare relativa richiesta nella predetta banca dati.

2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale INPS competente in relazione alla residenza del richiedente, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la Sede Provinciale competente;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Sede Provinciale competente, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede Provinciale competente, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo via fax, al numero della Sede Provinciale competente, copia del modulo "Richiesta iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it, seguendo il percorso Home > Informazioni > Gestione dipendenti pubblici > Contatti > Sedi provinciali e territoriali.

4. Dopo aver verificato la presenza dell'iscrizione in banca dati, prima di presentare la domanda di partecipazione al concorso, è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.



Il Pin si può richiedere:

- **on line**, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi on line > Pin on line > Richiedi PIN > Richiedi il tuo PIN;
- **tramite il contact center** chiamando il numero verde 803 164; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante);
- **presso gli sportelli delle Sedi INPS.**

5. Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino.

6. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".

7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù "PIN on line", nella sezione "Servizi on line" presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it.

Art.7 –Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinario* o *ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

3. L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.



4. Vista l'abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2015 sono scadute il 15/01/2016. L'utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione ISEE 2016. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS. Nel caso in cui sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2016, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.

5. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una DSU valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, quest'ultima sarà respinta.

6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art.8 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 5, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell'area Servizi on line > Accedi ai servizi e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap). Accedendo all'area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Borse di studio – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.



2. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive (ovvero II, III, IV e V anno ed anni equiparati) nella scuola secondaria di secondo grado, nella domanda dovranno essere indicate tutti i voti conseguiti al termine dell'anno scolastico 2015/16, come risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno. Anche nel caso in cui lo studente abbia riportato debiti formativi, dovranno essere indicati i voti conseguiti nel mese di giugno 2016 e non i voti ottenuti a seguito del recupero dei debiti formativi stessi.

3. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati tutti i voti conseguiti a giugno, **compreso il voto di condotta, l' "educazione motoria" e con esclusione del solo voto di "religione"**. Qualora la condotta o qualsiasi materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

Ottimo ed equivalenti	Distinto ed equivalenti	Buono ed equivalenti	Discreto ed equivalenti	Sufficiente ed equivalenti	Insufficiente ed equivalenti
10	9	8	7	6	5

4. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2015/2016, nonché del voto di condotta, come previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, comporterà l'esclusione dal concorso.

5. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2015/2016. Per i corsi di formazione dovranno indicarsi le materie oggetto di valutazione nel corso per il quale si concorre ed i relativi voti conseguiti.

6. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del ciclo scolastico, dovrà essere indicata la votazione conseguita a



seguito del relativo esame finale e dovranno essere compilati i campi identificativi del ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2015/2016.

7. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore, tutore o studente maggiorenne). Non sono validi Iban di libretti postali.

8. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

9. La domanda inviata, con numero di protocollo assegnato, non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda.

10. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione della domanda stessa.

11. Si ricorda che non è possibile presentare due domande in favore del medesimo studente beneficiario, anche nel caso in cui i richiedenti e/o titolari siano genitori che appartengano a gestioni diverse.

12. Lo studente, figlio dell'iscritto a più Gestioni, partecipa per il conseguimento delle borse di studio riferite a tutte le Gestioni di appartenenza. In tal caso, il sistema informatico colloca in automatico l'interessato nella graduatoria in cui risulta posizionato più favorevolmente.

13. E' possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Borse di studio - domanda", la voce di menù "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.

14. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il



servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

15. Sarà, inoltre, reso disponibile on line il manuale borse di studio, per il corretto utilizzo della procedura di invio telematico.

16. Le domande devono essere trasmesse dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 5 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 21 settembre 2016 e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2016.**

Art. 9 – Graduatorie

1. Per l'anno scolastico messo a concorso (2015/2016), per ciascuna tipologia di borsa di studio, nonché per ciascuna Gestione di appartenenza del titolare del diritto, sono predisposte distinte graduatorie, come di seguito indicato:

a) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado;

b) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di corsi di formazione professionale;

c) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado.

2. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. a), sono redatte attraverso procedura informatizzata, sulla base della votazione finale conseguita nell'anno scolastico 2015/2016, in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso.

3. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. b), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione media conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2015/2016 e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2016, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:



fino a € 8.000,00	punti 2
da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 1,5
da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 1
da € 24.000,01 a € 32.000,00	punti 0,5
Oltre € 32.000,00	punti 0

4. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. c), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione del titolo di studio conseguito dallo studente al termine dell'anno scolastico 2015/2016 e il punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2016 relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 8.000,00	punti 20
da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 15
da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 10
da € 24.000,01 a € 32.000,00	punti 5
Oltre € 32.000,00	punti 0

5. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

6. In favore dei concorrenti orfani, loro equiparati e disabili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92 o invalidi civili al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio. A parità di punteggio, sarà preferito il giovane di età anagrafica maggiore.



Art.10 – Pubblicazione graduatorie

- 1.** Tutte le graduatorie saranno pubblicate entro il 18 novembre 2016, sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.
- 2.** L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo alla sezione Servizi in linea, all'interno della procedura "Borse di studio – Domanda".
- 3.** L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile indicati nella domanda di partecipazione.

Art.11 – Accertamenti e sanzioni

- 1.** Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
- 2.** Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
- 3.** Nel casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e, se già concesso, al recupero di quanto erogato.
- 4.** L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'invalidità civile al 100%, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

Art.12 – Ricorsi

- 1.** I ricorsi amministrativi, da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, dovranno pervenire alla Direzione provinciale Inps competente per territorio, i cui recapiti sono presenti sul sito dell'Istituto, www.inps.it.



2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art.13 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede Provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.

Art.14 –Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 28 luglio 2016

Maria Grazia Sampietro
Direttore Centrale

